



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 22/03/2018

OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) E NORMATIVE VIGENTI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) E NORMATIVE VIGENTI.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che sull'intero territorio comunale la presenza della nutria è divenuta molto consistente e lo scavo di gallerie utilizzate come tane e siti di riproduzione ha provocato l'erosione delle rive dei corsi d'acqua formanti il Reticolo Idrico Minore, delle arginature del Fiume Po, con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado di mettere in serio pericolo l'incolumità di persone e cose;

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)";
- la Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- il Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- il Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";
- il Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 "*Modalità attuative dell'accordo Stato- Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013*";
- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- la Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*))*."
- le LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA - D.G. Sanità luglio 2015 - e integrazioni trasmesse con nota Prot. 1853 e nota Prot. 2041/2016 da Regione Lombardia - D.G. Welfare Veterinaria;
- la Deliberazione n. 35 del 30/11/2015 del Consiglio Provinciale "*APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA*";

- l'art. 7 del collegato ambientale alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221;

- l'art. 2 (*Oggetto della tutela*) e l'art. 19 (*Controllo della fauna selvatica*) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

- il Decreto del Dirigente della D.G. Welfare Veterinaria n. 10694 del 2/12/2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle Province;

- la nota del 18/01/2016 a firma del Dirigente della D.G. Welfare Veterinaria con cui tra l'altro si riferisce che I.S.P.R.A. ha espresso parere positivo in ordine alla non applicabilità dei metodi ecologici per il controllo della nutria;

Atteso che alcuni proprietari/conduttori di fondi agricoli residenti nel Comune di Dosolo hanno conseguito l'abilitazione al trappolaggio della nutria mediante appositi corsi per operatori di tipo B) organizzati dalla Provincia di Mantova;

Riscontrata la disponibilità a collaborare nelle operazioni di contenimento e eradicazione del roditore in argomento da parte di alcuni Operatori Faunistici regolarmente autorizzati dalla Provincia di Mantova (Operatori tipo A) che di dette figure è necessario individuarne il Responsabile e coordinatore;

Verificato che sono presenti a livello regionale e provinciale piani per la riduzione della popolazione di nutrie che ne pianificano l'abbattimento;

Constatato che:

- oltre al trappolaggio con gabbie potranno essere operative squadre di abbattimento tramite armi da fuoco, in particolare nel Capoluogo e nelle Frazioni di Villastrada e Correggioverde;

- il Comune di Dosolo presso l'Ecostazione/Magazzino di Via Provinciale, ha un punto di raccolta a mezzo di n. 3 freezer delle carcasse di nutria da smaltire tramite incenerimento;

- i tre succitati freezer, vista la massiccia presenza del roditore, non sono in grado di accogliere la grande quantità di carcasse che presumibilmente verranno abbattute;

- l'onere finanziario che dovrebbe sostenere il Comune di Dosolo per lo smaltimento risulterebbe estremamente elevato e difficilmente sostenibile dal bilancio comunale;

Atteso che la Provincia di Mantova con D.C.P. n. 35 del 30/11/2015 ha approvato il Piano Provinciale Triennale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria, così come modificato con D.C.P. n. 12 del 21/02/2017;

Ritenuto di recepire il PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA e le altre normative vigenti in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che non necessita l'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Tutto ciò premesso, all'unanimità,

delibera

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Le direttive, modalità e prescrizioni per le operazioni attinenti il contenimento e l'eradicazione della nutria da applicarsi sul territorio del Comune di Dosolo sono quelle di seguito elencate.

Modalità di cattura e soppressione

La cattura e soppressione della nutria finalizzate al contenimento ed eradicazione del roditore devono essere effettuate dagli operatori abilitati individuati nella presente deliberazione, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati:

- Trappole a vivo per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano.
- Fucili da caccia ad anima liscia, **solo per gli operatori A**, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge n. 157/1992 esclusivamente **nel periodo compreso a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto**, e secondo le procedure descritte al capitolo 10, fatta salva la facoltà del Sindaco di derogare al suddetto orario qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori A e B utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo.

Nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e nelle zone ricomprese nella Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Nelle suddette aree al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/o volontarie.

Figura dell'operatore abilitato

Gli agenti del corpo di vigilanza ittico venatoria provinciale e gli agenti dei corpi di Polizia Locale, nonché gli agenti di vigilanza venatoria volontaria, sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria, con i mezzi indicati all'art. 10 del Piano Provinciale; per tali figure, la Provincia può organizzare corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri e altrui fondi e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi alla Provincia di Mantova e di aderire alla attività di formazione promossa dalla Provincia medesima in collaborazione con Enti Locali e associazioni agricole. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida Regionali e secondo le indicazioni e modalità operative stabilite dal Piano Provinciale.

Operatori abilitati

L'operatore abilitato al prelievo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. Gli operatori abilitati, che operano volontariamente si distinguono in:

- Operatore tipo A: munito di porto armi da fuoco uso caccia che può utilizzare tutti i metodi di controllo contemplati dal Cap. 10 del Piano Provinciale;
- Operatore tipo B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco).

Gli operatori A e B debbono agire sotto lo stretto coordinamento del responsabile/referente comunale, di cui al Cap. 20 del Piano Provinciale, che deve vigilare affinché le attività di

prelievo si svolgano nel rispetto delle norme di legge e di sicurezza, secondo le indicazioni e le modalità operative previste dalle Linee Guida Regionali e dal Piano Provinciale. Il responsabile/referente comunale coordina gli interventi degli operatori A, organizzandoli in squadre costituite da non più di 4 persone, di cui una individuata come capo-squadra e provvede a redigere il calendario (giorni, fasce orarie e localizzazioni) degli interventi da effettuare con l'uso dell'arma da fuoco. Tale calendario deve avere cadenza mensile o inferiore, ed essere trasmesso al personale di vigilanza ittico venatoria provinciale e alle autorità di pubblica sicurezza, almeno 3 giorni prima del periodo programmato. Il capo-squadra avrà il compito e la responsabilità di coordinare e presenziare alle operazioni sul campo, attenendosi alle norme di legge e di sicurezza e nel rispetto del calendario degli interventi programmati e delle modalità operative stabilite dal Piano Provinciale.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dalla Provincia conseguendo la prevista abilitazione e che ne facciano formale richiesta al Comune competente, possono essere abilitati dalla Provincia quali operatori B e svolgere l'attività di prelievo della nutria con trappole a vivo, anche al di fuori dei propri terreni.

I requisiti previsti per l'operatore autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalle Province e/o Comuni (Operatori tipo A e B)
- Per gli Operatori tipo A, essere anche in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia e copertura assicurativa per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco.

Modalità di trappolaggio tramite gabbie

Le opzioni di posizionamento migliori sono le seguenti:

- disposizione di tre o più gabbie contigue direttamente all'imbocco della tana (in inverno con livelli particolarmente bassi dei canali);
- disposizione di almeno tre o più gabbie a "spina di pesce" lungo i transetti abituali;
- disposizione di più gabbie a semicerchio in corrispondenza di un accesso preferenziale dal fossato o canale nei casi di canali con sponda alta che costringono gli animali ad utilizzare sempre le medesime rampe per raggiungere il piano campagna;
- disposizione di una o più gabbie con invito (ali di rete metallica) per fossati con argine a piano campagna avendo cura di disporre la rete ad una distanza sufficiente dall'acqua tale da permettere il transito, ma soprattutto la risalita degli animali sulla banchina (0,5 m);

Qualora si utilizzassero, negli ambienti lacustri delle gabbie su pedana galleggiante quest'ultima dovrà essere di dimensioni almeno triple della base della gabbia così da permettere all'animale di salirvi sopra, sostarvi e solo in un secondo tempo entrare nella trappola o per curiosità o perché attratto dall'esca.

Si raccomanda di utilizzare sempre i guanti oltre che per ovvi motivi igienico sanitari per lo più per non lasciare odori che possano insospettire gli animali (le nutrie hanno una capacità olfattiva almeno 100 volte quella umana) le gabbie nuove, inoltre non ancora ossidate o arrugginite catturano di meno in quanto riflettono la luce e pertanto occorre o sporcare le stesse con del fango oppure mimetizzarle con colore spray verde e marrone.

Norme di comportamento per la cattura

Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;

Le nutrie catturate con il trappolaggio a vivo devono essere sopresse tramite armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule.

Al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento prevista dalle linee guida regionali.

Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto;

Tutti gli operatori, sia chi opera con armi da fuoco che con gabbie, al fine della garanzia sanitaria devono essere dotati di stivali impermeabili, guanti resistenti coperti da guanti monouso; dovranno inoltre operare in modo scrupoloso al fine di non disperdere feci, urina o sangue degli animali abbattuti.

Stoccaggio e smaltimento carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009. Ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso il centro di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Il Comune di Dosolo presso l'Ecostazione/Magazzino di Via Provinciale ha predisposto idoneo centro di raccolta per lo stoccaggio delle carcasse alla quale gli operatori faranno riferimento.

Per gli operatori di tipo A e B è fatto obbligo di smaltire le carcasse presso il centro comunale mentre gli operatori agricoli che abbiano seguito il corso specifico di formazione organizzato dalla Provincia di Mantova possono interrare le carcasse di nutria sui propri fondi a condizione che l'interramento sia eseguito con le seguenti modalità:

- ✓ Interramento di massimo 4-5 capi per buca con un massimo di 30 kg di peso vivo
- ✓ Distanza da case isolate almeno di 50 metri
- ✓ Distanze da zone abitate (residenziali, produttive, ecc.) 200 metri
- ✓ Distanza da pozzi di acqua potabile e/o irrigui 50 metri
- ✓ Distanza da corsi d'acqua fossi, canali, ecc. 10 metri
- ✓ Il fondo della buca dovrà essere posto ad almeno 50 cm dal livello di massima escursione della falda freatica
- ✓ Le carcasse dovranno essere coperte con 100 cm di terra e portato a + 30 cm dal piano di campagna

- ✓ Nella golena aperta del Fiume Po non è ammesso l'interramento delle carcasse.
- ✓ In aree ad arativo la profondità di interramento dovrà essere tale da garantire il non disseppellimento delle carcasse
- ✓ La distanza minima tra due fosse è di 50 m .

E' consigliato inoltre di operare per l'interramento nel seguente modo:

- ✓ Sul fondo della buca prevedere uno strato di 20-40 cm di materiale vegetale organico (foglie secche, paglia, letame ecc.) che favorisca l'ottimale mineralizzazione.
- ✓ Cospargere il fondo e le pareti della fossa, ivi comprese le carcasse con calce idrata.

3) Di nominare quale Responsabile, Coordinatore e Referente comunale degli Operatori tipo A e B il Sig. Binotti Vincenzo - nato a Dosolo il 18/06/1963 - e residente in Via Certosa n. 53;

4) Di prendere atto che, oltre al succitato Sig. Binotti Vincenzo, quali Operatori di tipo A sono da annoverare i Sigg.ri:

- BECCARI EDGARDO nato a Dosolo il 28/5/1951 e residente a Pomponesco in Via S. Antonio 44;
- FORMICI CARLO DANTE nato a Viadana il 22/01/1969 e residente a Dosolo in Via Arginello Sabbadini 13
- SACCENTI SILVIO nato a Viadana il 22/04/1949 e residente a Dosolo in Via U. Sabbadini 84;

5) Di nominare quale capo -squadra il Sig. Beccari Edgardo;

6) Di dare atto che l'Operatore tipo A - Sig. Beccari Edgardo - è assegnatario della pistola ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule consegnata in comodato d'uso dalla Provincia di Mantova al Comune di Dosolo atta a sopprimere le nutrie catturate con il trappolaggio;

7) Di approvare i sotto riportati elenchi degli Operatori di Tipo A e B autorizzati:

Operatore tipo A	Operatore tipo B
Beccari Edgardo	Basso Giovanni
Saccenti Silvio	Binotti Vincenzo
Formici Carlo Dante	Busi Mario
Cavazzoni Alberto	Cini David
Gozzi Sergio	Fornasari Camillo
	Fornasari Maicol
	Guerreschi Roberto
	Lodi Rizzini Eliseo
	Margini Giovanni
	Mattioli Carlo Luigi
	Menabue Ildebrando
	Menabue Remo
	Poli Primo
	Poma Ugo
	Pomati Bruno
	Saccani Giuseppe
	Gozzi Alessio
	Grazzi Iarto
	Civa Morris
	Mori Daniele
	Pavesi Roberto
	Santelli Domenico

8) Di autorizzare il Sindaco all'eventuale emissione di ordinanza di deroga all'orario consentito agli Operatori di Tipo A stabilito dal Piano Provinciale, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

9) di trasmettere copia della presente deliberazione agli Operatori tipo A e B in elenco, alla Provincia di Mantova, al Gruppo Carabinieri Forestali di Mantova e alla Stazione Carabinieri di Viadana;

10) di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dalla Legge 06/11/2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

11) di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente all'affissione all'albo pretorio;

12) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **8** del **22.03.2018**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA